



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
numero **223** del **18-10-2019**

**OGGETTO:**

ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO 221-223 C.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO PUGLIA MASSIMO C/COMUNE DI SALA CONSILINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di Ottobre con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto di citazione per querela di falso 221-223 c.p.c., notificato a mezzo servizio postale in data 30/9/2019 acclarato al n.15119 di prot.gen. lo stesso giorno, l'avv. Massimo Puglia, nella qualità di procuratore di se stesso ex art.86 c.p.c ha citato il Comune di Sala Consilina in persona del Sindaco p.t. ed il Dirigente Area fFnanze del Comune medesimo, a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Lagonero all'udienza del giorno 29 gennaio 2020 , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Accogliere la querela di falso e per lo effetto accertare e dichiarare la falsità e la non appartenenza all'istante Puglia Massimo della firma apposta in calce alla ricevuta di ricevimento relativa alla raccomandata nr. 15240417059 — 8 con la quale il Comune di Sala Consilina asseriva di avere notificato in data 22 dicembre 2017 l'avviso di accertamento nr. 3834/2012 del 3 ottobre 2017, ed allegato in copia alla produzione dell'Ente resistente da parte del dr. Giuseppe Spolzino nel procedimento promosso dinanzi alla commissione Tributaria che con sentenza nr. 2453 pronunciata in data 5 luglio 2019 ha rigettato l'impugnazione proposta dall'istante ; Dichiarare altresì nulla e/o inesistente la sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ricevimento relativa alla raccomandata nr. 15240417059 — 8 relativa avviso di accertamento nr. 3834/2012 del 3 ottobre 2017 ; Escludere il documento dai documenti prodotti dal Comune di Sala Consilina nel giudizio nr. 839/2019 promosso innanzi alla Commissione Tributaria di Salerno definito con sentenza nr. 2453 del 5 luglio 2019 con la quale è stato rigettato l'impugnazione proposta dall'istante e in ogni caso adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; con vittoria di spese, compensi ed onorari”*;

CONSIDERATO dover provvedere alla costituzione dell'Ente nel giudizio instaurato, al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva , in quanto oggetto di querela è la firma apposta in calce sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata consegnata al ricorrente a cura dell'agente postale, “incaricato della distribuzione”;

VISTA la nota prot.n.16222/2019 in data 18/10/2019 con la quale il Dirigente dell'Area Finanza, dott. Giuseppe Spolzino, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 0509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13.5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) – la quale prevede che *“l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente”*, ha comunicato la volontà di farsi assistere dallo stesso legale che l'Amministrazione comunale vorrà nominare per la difesa dell'Ente;

CONSIDERATO che il sistema normativo delineato dall'art.67 del D.P.R. n.268/1987, poi trasfuso nelle norme successive fino all'art.28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2000, impone che il dipendente citato in giudizio comunichi tempestivamente la chiamata stessa all'Ente di appartenenza, perché l'Ente possa nominare un legale che goda “del comune gradimento” suo e del dipendente medesimo;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla costituzione del Comune con la nomina di un legale di fiducia sia per la difesa del Comune medesimo sia per il Dirigente dell'Area Finanze interessato nel medesimo procedimento giudiziario, realizzando tra l'altro un notevole risparmio di spese per l'Ente;

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *“il solo titolare del potere di rappresentanza processuale”* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, *“l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *“contratto d'appalto”*;

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune

applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all’Autorità Giudiziaria,( in ossequio a quanto disciplinato dall’art.17, comma 1 lett.d) e dall’art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari Generali n.126 del 9/7/2019 con la quale in esecuzione della succitata precedente deliberazione n.73/2017, è stata aggiornata la short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Tribunale di Lagonegro nell’atto di citazione per querela di falso, promosso dall’avv.Massimo Puglia,per le motivazioni di cui alle premesse;
2. di prendere atto della comunicazione a firma del Dirigente Giuseppe Spolzino prot.n. 16222/2019 del 18/10/2019 richiamata nelle premesse;
3. di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all’ Avv. \_\_\_\_\_, con Studio Legale in \_\_\_\_\_, affinché esperisca all’uopo ogni necessaria e utile azione, per la difesa del Comune di Sala Consilina, nonché per la difesa del Dirigente dell’Area Finanze del Comune medesimo,dr.Giuseppe Spolzino, citato in giudizio nella medesima vertenza di cui è parola;
4. di autorizzare il Dirigente dell’Area Affari Generali in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della relativa convenzione, disciplinante patti e condizioni per l’espletamento dell’incarico conferito;
5. di fissare in euro 400,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, per un totale di euro 507,52, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l’espletamento dell’incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
6. di dare atto che la spesa derivante dall’onorario da liquidare al predetto professionista per l’espletamento dell’incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-V Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione-esercizio 2019;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

**D E L I B E R A**

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Maria D'Alessandro , con studio in Sala Consilina , in Piazza Umberto I .

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
**Provincia di Salerno**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO:** ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO 221-223 C.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO PUGLIA MASSIMO C/COMUNE DI SALA CONSILINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto DOTT. LUCIO PISANO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 18-10-2019

Il Responsabile AFFARI GENERALI  
f.to DOTT. LUCIO PISANO

---





**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
**Provincia di Salerno**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO:** ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO 221-223 C.P.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO PUGLIA MASSIMO C/COMUNE DI SALA CONSILINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 18-10-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

---



---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 21-10-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 18-10-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 21-10-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PISANO LUCIO

---